

**REGOLAMENTO DELLO SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO D'AMBITO**

Sommario

| | |
|--|---|
| TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI | 1 |
| Art. 1 Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio d'Ambito | 1 |
| Art. 2 Insediamento e durata in carica del Consiglio d'Ambito | 1 |
| Art. 3 Sedute presso l'Agenzia anche tramite collegamento da remoto | 1 |
| TITOLO II – FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'AMBITO | 2 |
| CAPO I – CONVOCAZIONE | 2 |
| Art. 4 Competenza | 2 |
| Art. 5 Avviso di convocazione | 2 |
| Art. 6 Convocazione urgente | 2 |
| Art. 7 Ordine del giorno | 3 |
| CAPO II – ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLE SEDUTE | 3 |
| Art. 8 Soggetti autorizzati alla partecipazione alle sedute | 3 |
| Art. 9 Diritti e doveri dei componenti | 3 |
| CAPO III – SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA | 4 |
| Art. 10 Verifica del numero legale delle sedute | 4 |
| Art. 11 Comunicazioni del Presidente e del Direttore | 5 |
| Art. 12 Ordine di trattazione degli argomenti | 5 |
| Art. 13 Discussione e votazione | 5 |
| Art. 14 Chiusura della seduta | 6 |
| CAPO IV – ADOZIONE DI DELIBERAZIONI PER CORRISPONDENZA | 6 |
| Art. 15 Adozione di deliberazioni tramite corrispondenza telematica | 6 |
| CAPO V – VERBALE | 6 |
| Art. 16 Verbale della seduta | 6 |
| Art. 17 RegISTRAZIONI audio e video dei lavori consiliari | 7 |
| TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI | 7 |
| Art. 18 Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento | 7 |

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio d'Ambito

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito ATERSIR o l'Agenzia) sono disciplinate dalla L.R. 23/2011, dallo Statuto dell'Agenzia adottato con deliberazione n. delibera n. 5/2012 e dal presente Regolamento.
2. Per i casi non previsti da una disposizione espressa di legge, dello Statuto o del presente Regolamento la decisione è rimessa al Presidente, sulla base dei principi generali, previo eventuale parere del Direttore dell'Agenzia.
3. In caso di contestazione delle decisioni del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio.

Art. 2 Insediamento e durata in carica del Consiglio d'Ambito

1. In applicazione della legge, dello Statuto e del presente Regolamento, il Consiglio d'ambito è costituito da 9 componenti, nominati dai Consigli locali. Ciascun Consiglio locale nomina un componente, scelto tra soggetti che ricoprono le cariche di Sindaci, Presidenti della Provincia, o Amministratori locali da loro delegati in via permanente.
2. Il Consiglio d'ambito è rinnovato ogni cinque anni. Qualora un componente del Consiglio d'ambito cessi dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia, si procede a nuova nomina da parte del Consiglio locale. Detta disposizione trova applicazione anche con riferimento agli Amministratori locali delegati, i quali cessano anche in caso di cessazione del soggetto delegante.
3. Alla scadenza dei 5 anni di mandato i Consigli Locali procedono all'individuazione dei nuovi membri. Il mandato quinquennale del nuovo Consiglio d'Ambito così individuato, ha inizio con la prima seduta successiva all'individuazione di un numero di suoi componenti sufficienti al raggiungimento del numero legale per effettuare la seduta stessa (seduta di insediamento).
4. Nel caso di nomina di alcuni membri del Consiglio d'Ambito successiva alla seduta di insediamento, così come nel caso di sostituzione degli stessi nel corso del mandato quinquennale ai sensi del precedente comma 2, i membri nominati o comunque entrati in carica successivamente alla seduta di insediamento rimarranno in carica per il periodo residuo del quinquennio.

Art. 3 Sedute presso l'Agenzia anche tramite collegamento da remoto

1. Le sedute del Consiglio d'Ambito si tengono di norma presso una delle sale riunioni messe a disposizione da ATERSIR presso la propria sede di Bologna, a titolo gratuito.
2. Le riunioni del Consiglio d'ambito si possono svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza con la sede legale dell'Agenzia. Il collegamento da remoto può riguardare anche tutti i componenti presenti alla singola seduta.

3. Il collegamento dei consiglieri da remoto deve avvenire tramite un canale telematico che assicuri l'autenticità delle comunicazioni, nonché l'identificazione di tutti i partecipanti. In ogni caso deve essere consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.
4. Per il caso di collegamento audio, ai fini della indubbia identificazione dei consiglieri, gli stessi dovranno fornire all'Agenzia, al principio del mandato, il contatto telefonico finalizzato a tale tipo di collegamento. Tale contatto potrà essere modificato da ciascun consigliere nel corso del mandato. In occasione delle sedute i consiglieri saranno contattati dall'Agenzia al numero telefonico fornito.
5. La partecipazione alla singola seduta tramite collegamento in videoconferenza è subordinata alla richiesta del consigliere da presentarsi almeno 3 giorni della data fissata per la seduta e sarà garantita compatibilmente alla disponibilità del sistema.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

CAPO I – CONVOCAZIONE

Art. 4 Competenza

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, o chi ne fa le veci, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. E' inoltre convocato su iniziativa del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio d'ambito o del Collegio dei revisori.
2. E' validamente costituito e delibera con le maggioranze e sulle materie previste dallo Statuto.
3. E' facoltà del Consiglio adottare, con riferimento alle materie di competenza, delibere che dispongano la delega al Direttore, per periodi di tempo e su oggetti determinati, delle decisioni afferenti l'esercizio di funzioni di carattere strettamente tecnico-amministrativo.

Art. 5 Avviso di convocazione

1. Il Consiglio d'ambito è convocato dal Presidente mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica con conferma di recapito all'indirizzo del destinatario.
2. La convocazione è di norma inviata con un preavviso di 5 giorni lavorativi. Nei casi di comprovata urgenza, il preavviso può essere ridotto a 24 ore.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. In mancanza delle formalità di cui ai commi 2 e 3 il Consiglio si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i 9 componenti, anche da remoto con le modalità previste al precedente art. 3.

Art. 6 Convocazione urgente

1. Il Consiglio d'Ambito è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il carattere urgente della riunione.

2. In tali casi d'urgenza, il Consiglio può essere convocato ventiquattro ore prima della seduta mediante mezzi telematici, recanti elencazione degli argomenti da trattare e che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 7 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta ed è stabilito dal Presidente dell'Agenzia su proposta del Direttore.
2. Su richiesta del Consiglio d'Ambito all'ordine del giorno può essere allegata una nota sintetica con una breve esposizione degli argomenti oggetto di trattazione, nonché ulteriore documentazione riferibile alla deliberazione da adottare.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 8 Soggetti autorizzati alla partecipazione alle sedute

1. Le sedute del Consiglio d'Ambito sono riservate ed alle stesse possono partecipare unicamente i consiglieri che esercitano il diritto di voto.
2. Ciascun consigliere può delegare alla partecipazione a singole sedute altri amministratori del medesimo Comune di appartenenza, i quali non saranno computati ai fini del raggiungimento del numero legale e potranno partecipare unicamente in funzione di uditori, senza poter esercitare il diritto di voto che è riservato unicamente ai membri effettivi del Consiglio d'ambito.
3. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore dell'Agenzia, che su richiesta del Presidente interviene per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame degli argomenti in discussione.
4. Quando per la discussione o la deliberazione di un determinato argomento è ritenuta necessaria la loro presenza, il Direttore richiede la partecipazione anche dei Responsabili di Area o di Servizio o di Funzionari dell'Agenzia.
5. Alle riunioni partecipa altresì un dipendente dell'ATERSIR in qualità di Segretario, con funzioni consultive, di assistenza e di verbalizzazione della seduta, di cui è dato atto nel Verbale.
6. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse, il Presidente del Consiglio d'Ambito può convocare, in via straordinaria, una seduta "aperta" del Consiglio stesso alla quale, oltre ai componenti del Consiglio ed ai dipendenti dell'Agenzia individuati come da precedente comma 4, possono essere invitati altri soggetti ai quali è consentito intervenire al fine di dare il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e di critica.

Art. 9 Diritti e doveri dei componenti

1. I componenti hanno diritto d'iniziativa e di espressione della propria opinione su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio.
2. I componenti hanno facoltà di presentare atti di indirizzo e proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio, nonché di presentare

proposte di modifica ed integrazione sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

3. I componenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Agenzia, compatibilmente con gli obblighi di riservatezza alla stessa imposti dalla legge, tutti gli atti, informazioni e notizie in loro possesso, utili all'espletamento delle funzioni del Consiglio d'Ambito, secondo la disciplina dettata dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti interni dell'Agenzia.
4. I componenti sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Consiglio. Nel caso di assenza la giustificazione deve essere trasmessa all'Agenzia ed il Presidente ne dà notizia al Consiglio. In caso di reiterata assenza di un consigliere il Presidente, sentito il Consiglio d'Ambito, può inviare apposita segnalazione al Consiglio Locale di riferimento, invitandolo ad effettuare una nuova nomina.
5. I componenti devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni nei casi previsti dalla legge. In tali ipotesi devono abbandonare la sala prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In tali casi sono considerati presenti ai fini del numero legale per la validità della seduta.
6. Durante le sedute i partecipanti devono mantenere un contegno consono al ruolo svolto ed adottare un linguaggio corretto, tale da garantire l'esercizio delle funzioni dell'organo nel rispetto delle leggi, dello Statuto e del presente Regolamento. Il Presidente ha la facoltà di richiamare gli oratori che si discostino dall'argomento in discussione o che interrompano o turbino la quiete dell'adunanza.

CAPO III – SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Art. 10 Verifica del numero legale delle sedute

1. All'inizio della seduta il Presidente procede all'appello nominale. Qualora i componenti non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il Presidente dispone che si proceda a un secondo appello, trascorsi quindici minuti.
2. Qualora, anche al secondo appello, il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e il Segretario ne dà atto a verbale.
3. La seduta è dichiarata aperta quando è presente il numero legale previsto dallo Statuto.
4. I componenti che si allontanano dall'aula nel corso della seduta o quelli che entrano nel corso dello svolgimento della riunione devono comunicarlo al Segretario perché ne sia presa nota a verbale: in caso contrario, salvo richiesta di verifica del numero legale, si danno per presenti i componenti che sono risultati tali dall'ultimo accertamento del numero legale effettuato.
5. Qualora dalla verifica risulti che l'uscita dei componenti dalla sala abbia fatto venir meno il numero legale, il Presidente dispone la sospensione temporanea della trattazione degli oggetti, onde procedere ad un nuovo appello dopo che siano trascorsi quindici minuti.
6. Se il nuovo appello dà il numero dei presenti ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare e quindi legalmente sciolta, facendone particolare menzione nel processo verbale.

Art. 11 Comunicazioni del Presidente e del Direttore

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari e prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente può effettuare comunicazioni proprie, o invitare il Direttore di effettuare dichiarazioni, sull'attività dell'Agenzia e su fatti e avvenimenti di particolare attualità e interesse.
2. Possono essere inseriti nell'ordine del giorno anche punti posti in discussione, senza che sugli stessi si chieda l'adozione di una deliberazione, come nel caso di informative relative all'attività di ATERSIR o presentazioni preliminari di argomenti che saranno oggetto di deliberazione in successive sedute o tramite la procedura di cui all'art. 15.

Art. 12 Ordine di trattazione degli argomenti

1. Concluse le comunicazioni del Presidente e/o del Direttore, il Consiglio procede all'esame degli argomenti secondo l'iscrizione all'ordine del giorno.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta di un componente. Il Consiglio decide la modifica a maggioranza dei presenti. Parimenti spetta alla decisione del Consiglio l'eventuale stralcio di un argomento posto all'ordine del giorno.
3. Argomenti ulteriori rispetto a quelli di cui all'ordine del giorno possono essere oggetto di discussione e deliberazione su richiesta del Presidente e purché vi sia il consenso unanime dei presenti rispetto all'ammissione in discussione del nuovo punto.

Art. 13 Discussione e votazione

1. Terminata l'illustrazione da parte del Presidente, del Direttore o del dipendente dell'Agenzia invitato ad intervenire come relatore su un argomento iscritto all'ordine del giorno, i membri prendono la parola per alzata di mano. Al termine degli interventi dei consiglieri la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento iscritto all'ordine del giorno, ciascun componente ha diritto di intervento e di eventuale risposta all'intervento di replica del Presidente, del Direttore o del relatore.
3. Il Presidente, il Direttore o il relatore, possono replicare in forma concisa agli interventi.
4. La durata di ciascun intervento e della eventuale controreplica deve essere ragionevole. E' facoltà del Presidente, qualora il discorso si dilunghi eccessivamente, invitare l'oratore a concludere, e se questi persiste, togliergli la parola.
5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti che ne fanno richiesta, avvenuta la replica sua, del Direttore o del relatore e le eventuali controrepliche, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione l'argomento trattato.
4. Le votazioni avvengono per voto palese. I componenti votano per alzata di mano con eventuale controprova, oppure, se richiesto da un componente, per appello nominale.
5. Con il voto ciascun componente dichiara unicamente di approvare o non approvare la deliberazione o di astenersi sulla stessa.
6. Con separata votazione viene adottata la decisione in ordine all'immediata esecutività della deliberazione adottata.
7. Terminata la votazione il Presidente ne proclama l'esito.

Art. 14 Chiusura della seduta

1. Eseguita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, con eventuali relative votazioni e conseguenti proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

CAPO IV – ADOZIONE DI DELIBERAZIONI PER CORRISPONDENZA

Art. 15 Adozione di deliberazioni tramite corrispondenza telematica

1. Laddove il Presidente lo ritenga opportuno, in particolare con riferimento a decisioni di contenuto prettamente tecnico, ovvero sulle quali vi sia già stato un confronto tra i componenti del Consiglio d'Ambito in precedenti sedute del Consiglio stesso, il Consiglio d'Ambito può procedere all'adozione di deliberazioni tramite corrispondenza telematica tra i componenti e l'Agenzia.
2. Nel caso delle decisioni di cui al presente capo l'Agenzia procede a trasmettere a tutti i componenti del Consiglio d'Ambito tramite posta elettronica con conferma di recapito all'indirizzo del destinatario copia della deliberazione da adottare. Nella comunicazione dovrà essere contenuta la richiesta al consigliere di procedere con eventuali osservazioni, proposte di integrazione o modifica entro un termine definito (di norma 2 giorni).
3. Alla scadenza del suddetto termine sarà chiesto ai consiglieri di esercitare il voto sulla deliberazione proposta, come eventualmente emendata, tramite invio di comunicazione via posta elettronica all'Agenzia, oltre che a tutti gli altri componenti, entro un termine definito (di norma 2 giorni).
4. Il contenuto del voto potrà essere di approvazione, non approvazione o astensione, tuttavia dovrà trattarsi di voto palese e comunicato all'Agenzia e a tutti gli altri componenti.
5. Rimane in ogni caso salva la possibilità dei componenti di opporsi all'uso della procedura di cui al presente articolo per l'adozione della singola deliberazione trasmessa per l'approvazione.
6. Laddove entro il termine dato non pervengano le comunicazioni di voto della totalità dei consiglieri, ovvero laddove taluno dei consiglieri faccia opposizione allo svolgimento della votazione con la modalità sopra descritta, la deliberazione si avrà per non adottata e si procederà all'adozione della stessa tramite seduta ordinaria.

CAPO V – VERBALE

Art. 16 Verbale della seduta

1. Ciascuna seduta del Consiglio d'Ambito è documentata attraverso un processo verbale, redatto in forma sintetica da un dipendente dell'Agenzia che svolge le funzioni di Segretario e che lo sottoscrive e lo sottopone alla firma del Presidente o di chi ha presieduto la riunione.
2. Nel verbale viene fatta indicazione dei presenti e degli assenti, oltre che del Segretario, vengono sintetizzati lo svolgimento della seduta e le decisioni adottate dal Consiglio con l'indicazione dei votanti e dell'esito del voto.

Art. 17 RegISTRAZIONI audio e video dei lavori consiliari

1. Le sedute del Consiglio d'Ambito non vengono fatte oggetto di registrazioni audio e video.
2. Il Presidente del Consiglio d'Ambito può tuttavia disporre la registrazione audio e video delle sedute, dando in tal senso indicazione generale all'inizio del mandato; ovvero formulando indicazione specifica con riferimento a singole sedute, con un preavviso di 5 giorni lavorativi, in modo che il personale tecnico dell'Agenzia possa provvedere.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio d'Ambito ed entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.
2. Ciascun componente può proporre modificazioni al presente Regolamento, presentando la proposta al Presidente che riferisce al Consiglio, organo competente all'approvazione di dette modifiche.